Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2016

## Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

## Art. 9

(ABROGATO)

(4)

Note:

- 1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 18/2013
- 2 Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 18/2013
- 3 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 1, comma 21, lettera c), L. R. 7/2015
- 4 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016, a decorrere, come stabilito dall'art. 35, comma 2, della medesima L.R. 2/2016, dall'1 giugno 2016, data di soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ERPAC. Per le disposizioni transitorie si veda quanto disposto all'art. 19 della citata L.R. 2/2016.